



# COMUNE DI CAMPOREALE

PROVINCIA DI PALERMO

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° **19** del Registro

Del **13 SET. 2017.**

**OGGETTO:** Affidamento della Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali, Tributarie e Patrimoniali, all'Ente Nazionale della Riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia spa.

Si esprime parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art.12 L.R. n°30/2000

IL RESPONSABILE DEL PROGRAMMA/SETTORE **F.F. 23-08-2017**

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole ai sensi dell'art.12 L.R. n°30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO **F.F. 23-08-2017**

L'anno duemila e diciassette il giorno **13** del mese di **SET.**, alle ore **2017**, e seguenti, nella Casa Comunale, e nella consueta aula consiliare, ai sensi dell'art.19 della L.R. 26/08/1992, n° 7, il Consiglio Comunale è convocato in sessione **ed in seduta pubblica** nelle persone dei Signori:

|                       |                        |                           |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 1) Plaia Gaudenzia    | 5) Pisciotta Emanuele  | 9) Montalbano Luigi Maria |
| 2) Mistretta Pasquale | 6) La Vite Luigi       | 10) Falco Maria Rosa      |
| 3) Mannino Maria      | 7) Rizzuto Vincenzo    | 11) Sacco Bartolo         |
| 4) Spera Francesca    | 8) Ingrassia Salvatore | 12) Almerico Vincenza     |

Non sono intervenuti i Consiglieri:

Presiede il Presidente **Plaia Gaudenzia**

Partecipa il Segretario del Comune **Dott. Pietro Costantino Pipitone**

Il Presidente, constatato che vi è il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

SCRUTATORI: **INGRASSIA- PISCIOFFA- SACCO**

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.F.  
Propone al C.C. Di adottare le seguente proposta  
IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO :**

**CHE** nella Regione Siciliana il servizio di riscossione è stato istituito, con la L.R. n.35 del 05/09/1990 la quale ha recepito i propositi nelle precedenti norme regionali di non discostarsi dal resto del territorio nazionale nell'organizzazione di un analogo servizio della riscossione dei tributi, tale che lo stesso si ponesse in un rapporto di stretta complementarietà con il servizio nazionale facente capo all'allora Ministero delle Finanze, svolgendo le sue funzioni contemporaneamente per conto della Regione Sicilia e dello Stato;

**CHE** l'art. 2 della L.R. 19 del 22/12/2005 (Riforma del servizio regionale di riscossione) ha recepito l'art. 3 del D.L. n.203 del 30/09/2005 (Riforma del servizio regionale di riscossione e disposizione in materia di giustizia tributaria), convertito con modificazioni nella Legge n.248 del 02/12/2005 contenente la riforma statale del servizio di riscossione dei tributi a mezzo ruolo;

**CHE** nell'introduzione la riforma in Sicilia, si è rispettato, nelle linee generali, l'impianto dell'art. 3 del D.L. n.203 del 2005 prevedendo la costituzione di una parallela società pubblica per azioni (denominata "Riscossione Sicilia SpA) alla quale si applicano gli stessi obblighi e diritti previsti per la società costituita in ambito nazionale (denominata "Riscossione Sicilia SpA);

**CHE** in data 17 febbraio 2016 è stata costituita la società Equitalia Servizi di Riscossione SpA, nella quale sono concentrate le attività degli agenti della riscossione, attraverso la funzione per incorporazione di Equitalia Nord SpA, Equitalia Centro SpA e Equitalia Sud SpA, con lo scopo di riunire la gestione della riscossione all'interno di un unico soggetto giuridico a livello nazionale, con al sola riscossione della Regione Sicilia dove è rimasta operativa Riscossione Sicilia SpA;

**CONSIDERATO** che il recente Decreto Legge n.193 del 22/10/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n.225 del 01/12/2016 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili", all'art.1 ha stabilito, a partire dal prossimo 1° LUGLIO 2017, lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia che svolgono l'attività di riscossione, attività comunque da proseguirsi espressamente fino a tale data, e contestualmente attribuisce l'esercizio delle funzioni della riscossione nazionale all'Agenzia delle Entrate, attraverso però un solo ente strumentale, con natura pubblica economica, denominato Agenzia delle Entrate -Riscossione, appositamente istituito a far data dal 1°Luglio 2017 per garantire la continuità dell'esercizio di tale attività;

**PRESO ATTO CHE** ai sensi e per gli effetti del citato Decreto Legge n.193 del 22/10/2016 così come convertito con modificazioni dalla Legge n.225 del 01/12/2016 in materia di riscossione a decorrere dal 1° Luglio 2017;

- le società del Gruppo Equitalia, che rivestono la qualifica di Agente della Riscossione con poteri e secondo le disposizioni conferiti in materia dal Decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 29/09 1973 (Titolo I,Capo II e Titolo II) sono sciolte;
- l'esercizio delle funzioni, ad esse assegnate, relative alla riscossione nazionale di cui all'art. 3 comma 1, del Decreto Legge n. 203 del 30/09/2005 convertito con modificazioni dalla Legge n.248 del 02/12/2005 viene ora attribuito all'Agenzia delle Entrate e svolto da un solo ente strumentale pubblico economico, denominato **Agenzia delle Entrate – Riscossione**, che subentrerà ad Equitalia a titolo universale nei suoi rapporti giuridici attivi e passivi, con una propria autonomia organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'indirizzo, alla vigilanza e al monitoraggio costante del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo i principi di trasparenza e di pubblicità;
- il nuovo ente può anche svolgere le attività di accertamento e riscossione, spontanea o coattiva, delle entrate tributarie e/o patrimoniali dei Comuni, delle Province e delle Società da essi partecipate previo specifico affidamento in tale senso;

**CONSIDERATO** la nota pec. prot. 346776 del 31/05/2017, incamerata al protocollo del Comune n.4357 del 08/06/2017, di Riscossione Sicilia SpA, con la quale sono stati richiamati;

- l'art. n.2 della L.R. 19/2005 (di recepimento nel territorio regionale della riforma nazionale della riscossione e in particolare delle disposizioni di cui all'art.3 del Decreto Legge n.203 del 30/09/2005 convertito nella Legge n.248 del 02/12/2005);
- il comma 16 dell'art. 1 del D.L. n.193 del 22/10/2016 convertito in Legge n.225 del 01/12/2016 che di seguito riporta " i riferimenti contenuti in norme vigenti .....agli agenti della riscossione di cui all'art.3 del Decreto Legge n.203 del 30/09/2005 convertito con modificazioni, dalla Legge n.148 del 02/12/2005, si intendono riferiti, in quanto compatibili " all'Ente pubblico economico, denominato " **Agenzia delle Entrate -Riscossione** ";

**TENUTO CONTO CHE**, a decorrere dal 1° luglio 2017 le amministrazioni locali di cui all'articolo 1, comma 3, possono deliberare di affidare le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie a Riscossione Sicilia spa. quale soggetto preposto alla riscossione nel territorio siciliano, nel rispetto delle prerogative riconosciute dagli articoli 36 e 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana e dell'articolo 8 del D.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;

**CONSIDERATO** che sia Riscossione Sicilia spa che il nuovo Ente hanno carattere interamente pubblico e hanno, oltre ai poteri già propri di Equitalia, come in particolare la formazione del ruolo, anche nuovi poteri informativi, nonché altre capacità che possono definirsi in ampio senso "investigative", tali da migliorare e rendere più efficace la riscossione, potendo infatti utilizzare le informazioni che provengono dalle banche dati sia dell'Agenzia dell'Entrate sia di altri Enti, come ad esempio la banca dati dell'INPS;

**CONSIDERATO** altresì che sia Riscossione Sicilia spa che il nuovo Ente devono conformarsi nel rapporto con i contribuenti ai principi dello Statuto dei Diritti del Contribuente con particolare riferimento a quelli di trasparenza, leale collaborazione, tutela dell'affidamento e buona fede nonché agli obiettivi di cooperazione rafforzata fisco-contribuente, riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio del contribuente medesimo;

**RITENUTO** che tali soggetti hanno tutte le caratteristiche necessarie per eseguire al meglio l'attività in parola, sia per l'aspetto prettamente tecnico delle competenze e degli strumenti specifici a sua disposizione sia per l'approccio con il contribuente che deve essere per legge espressamente improntato ai principi di cui sopra, in modo da garantire il perseguimento delle finalità pubbliche di giustizia e d'equità;

~~**DATO ATTO CHE** tutte le entrate del Comune, da quelle tributarie come le imposte patrimoniali ICI/IMU/TASI, la tassa sui rifiuti TARES/TARI, la tassa occupazione suolo ed aree pubbliche TOSAP, alle entrate patrimoniali di diritto pubblico come le sanzioni amministrative al Codice della Strada e le sanzioni amministrative in genere, i contributi relativi a servizi a domanda individuale quali canoni patrimoniali, canoni idrici e canoni in genere, fitti attivi, quote di compartecipazione rette, recupero spese legali e da sentenza, oneri di urbanizzazione e recupero spese diverse, se non riscosse nei termini ordinari delle rispettive procedure di competenza, devono essere oggetto di un'ulteriore attività di recupero cosiddetta coattiva al fine di assicurare sia il gettito atteso delle previsioni di Bilancio sia il medesimo trattamento tra chi paga e chi non, pur usufruendo dello stesso servizio erogato dal Comune, a garanzia rispettivamente dell'equilibrio di Bilancio e dell'imparzialità di trattamento dei cittadini;~~

**RITENUTO**, quindi, per le motivazioni qui espresse, e con riferimento alle norme prima richiamate di affidare dal 1° luglio 2017 a Riscossione Sicilia spa, per i debitori aventi domicilio fiscale nelle province della Regione Siciliana e al nuovo soggetto, denominato **Agenzia delle Entrate - Riscossione**, per la restante parte del territorio nazionale, l'attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Camporeale, dando atto che tale affidamento non comporta in questa sede alcun costo o spesa in quanto il compenso per l'attività affidata sarà determinato, secondo le condizioni e i termini previsti dalla legge in materia, in considerazione dei carichi dei ruoli ad essa consegnati soltanto a partire dal prossimo 1° luglio 2017 da parte dei singoli Uffici comunali preposti, che all'uopo prevederanno ed impegneranno la relativa spesa;

**VISTO** il Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 225 che prevede espressamente all'articolo 2, comma 2, la possibilità per gli Enti locali di deliberare l'affidamento al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale dei "le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate" a decorrere dal 1° luglio 2017;

**VISTO** l'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 e ss. mm.ii.;

**VISTO** il T.U.EE.LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTO** il vigente O.R.EE.LL.;

**VISTA** la L.142/90 come recepita dalla L.R.48/91;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267 che attribuisce al Consiglio Comunale la materia dell'organizzazione, della concessione e dell'affidamento dei pubblici servizi nonché dell'istituzione e dell'ordinamento dei tributi.

**P.Q.M.**

#### **DELIBERA**

Di affidare, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili" così come convertito dalla Legge 1° dicembre 2016 n. 225:

- al nuovo soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'articolo 1 ed in generale del Capo I del citato decreto, denominato **Agenzia delle Entrate-Riscossione** l'attività di riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017 relative a tutto il territorio nazionale con eccezione del territorio della Regione Siciliana;
- a **Riscossione Sicilia spa** la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, tributarie e patrimoniali a decorrere dal 1° luglio 2017 relative a contribuenti aventi domicilio fiscale nelle province della Regione Siciliana;

Di dare atto che l'attuale affidamento pur avendo rilevanza contabile per l'Ente non comporta in questa sede costi e quindi impegni di spesa, in quanto il compenso per l'attività di riscossione sarà determinato, secondo i termini di legge specificamente previsti in materia, in considerazione dei carichi di ruolo che verranno consegnati successivamente, a decorrere dalla data del 1° luglio 2017, dai singoli uffici comunali preposti che provvederanno all'uopo a quantificare ed impegnare la relativa spesa finanziaria;

Di stabilire che l'affidamento di che trattasi, non è in via esclusiva e pertanto il Comune potrà avvalersi anche di altro concessionario o società di riscossione autorizzata, previa deliberazione del Consiglio Comunale competente ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 7/8/2000 n.267;

Di dichiarare, con votazione separata, la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, ricorrendo le condizioni di urgenza derivanti dalla necessità di evitare soluzioni di continuità dell'esercizio delle funzioni ed attività relative alla riscossione delle proprie entrate garantendo dal prossimo 1° luglio la piena operatività dell'affidamento della riscossione, tenuto conto della cessazione di Equitalia dal 30 giugno 2017.

Il Resp. del Servizio Finanziario F.F.  
*Don Pietro Costantino Pipitone*

## **IL PRESIDENTE**

Invita il C.C. a discutere il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto: "Affidamento della Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali , Tributarie e Patrimoniali, all'Ente Nazionale della Riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.A." e ne illustra i contenuti.

Non registrandosi interventi, si passa alla votazione del punto;

presenti e votanti n°12 Consiglieri

Si ottiene il seguente risultato:

favorevoli n°7 (Plaia, Spera, Mistretta, Pisciotta, Rizzuto, Ingrassia, Mannino);

astenuti n°5 (Falco, Montalbano, Almerico, Sacco, La Vite)

Pertanto,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la superiore proposta;

**VISTI** i pareri in ordine alle regolarità tecnica e contabile, espresse ai sensi di legge;

**Con voti** favorevoli n°7 (Plaia, Spera, Mistretta, Pisciotta, Rizzuto, Ingrassia, Mannino) e astenuti n°5 (Falco, Montalbano, Almerico, Sacco, La Vite)

### **APPROVA**

La superiore proposta

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

**F.to Plaia Gaudenzia**

**F.to Dott. Pietro Costantino Pipitone**


Il Consigliere Anziano

**F.to FALCO MARIA ROSA**

**COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO**

Dalla Residenza Municipale, 13 SET. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE



**IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO**

visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal \_\_\_\_\_, come prescritto dall'art. 11 della L.R. 03/12/1991, n° 44 e modificato con l'art.127 comma 21 della L.r. n.17 del 25/12/2004.

IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

\_\_\_\_\_

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio a controllo (art.12, comma 1°, della L.R. n° 44/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva, ex art.12, comma 2°, della L.R. 02/12/1991, n° 44;

Camporeale, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

ESTRATTO DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATO PUBBLICATO, AI SENSI DELL'ART.18 L.R. N°22/2008

COME MODIFICATO DALL'ART.6 L.R. N°11/2015 IN DATA \_\_\_\_\_

CAMPOREALE, LI' \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
VACCARO CONCETTA